



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 - c/o Casa dello Sport C.O.N.I. - 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 - Fax +39 0432 204195
cplnd.udine@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 02 DEL 03/07/2020

Sommario

| | |
|--|---|
| AVVISO IMPORTANTE | 2 |
| COMUNICAZIONI F.I.G.C. | 2 |
| COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A DELLA F.I.G.C. | 2 |
| COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE | 4 |
| CHIUSURA UFFICI..... | 4 |
| COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE | 4 |
| Segreteria | 4 |
| COMUNICATO UFFICIALE N. 1 S.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 | 4 |
| DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE | 5 |

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, **per esercitare il diritto di voto**, oltre alla previsione dell'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea all'attività sportiva ufficiale della FIGC, **ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A DELLA F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 1/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2020/2021, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la **Delegazione Provinciale di Udine** resterà **CHIUSA** al pubblico fino a nuove disposizioni.

Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE

Segreteria

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 S.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. .
dd. 01/07/2020.

Le Società sono pregate di prenderne buona nota.

Si comunica inoltre che al link:

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-20-21/>

sono disponibili gli allegati al sopra citato Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S..

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo, Vice Presidente, Luca De Pauli (componente effettivo ed estensore) e dal sig. Edoardo Epifani (componente effettivo) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 25.06.2020 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 9 - 2019/2020 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del signor Flavio GIUST e dell' A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA.

Il deferimento. Con atto dd 6.3.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S:

- il Signor Flavio GIUST allenatore di base, tesserato per l'ASD Comunale Fontanafredda per la stagione sportiva 2019/2020 per la *"violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, ed in riferimento all'art. 28, commi 1 e 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso dell'incontro ASD SS Sacilese – ASD Comunale Fontanafredda del 9/11/2019, valevole per il campionato Esordienti, posto in essere condotte verbalmente e materialmente violative, nonché diseducative nei confronti dei propri calciatori minorenni apostrofandoli con espressioni quali "cazzo dai" ... "coglione" e per essersi rivolto alla sua panchina, dopo un diverbio con l'arbitro, esclamando "l'è un terun", realizzando una chiara discriminazione territoriale. Fatto aggravato dalla circostanza che tale comportamento è stato tenuto alla presenza di bambini di 11 anni, così venendo meno alla sua precipua funzione di educatore nei confronti di minori allo stesso affidati nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa";*
- la società A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA, *"a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al tecnico Signor Flavio Giust"*.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati e alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 01.06.2020, che su istanza di parte ricorrente (impedimento del difensore) e conseguente provvedimento di sospensione dei termini ex art. 38, co. 5 C.G.S. CONI veniva aggiornata al 25.06.2020.

Il dibattimento. All'udienza del 25.06.2020, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.- E' comparso altresì, in rappresentanza dei deferiti, il loro difensore già nominato.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha richiesto la applicazione della sanzione della squalifica di mesi sei per il sig. GIUST Flavio, in particolare per la condotta di discriminazione territoriale, nonché la sanzione di euro 500 di ammenda a carico della A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA.

Il difensore dei deferiti, richiamandosi alla memoria tempestivamente depositata e datata 18.06.2020, ne ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

La motivazione. Il procedimento è stato correttamente radicato avanti questo Tribunale Federale, competente anche nei confronti dei tecnici *"per le infrazioni inerenti all'attività agonistica"* (art. 38, comma 1 Regolamento del Settore Tecnico), intendendosi come tali anche quelle relative a eventi immediatamente precedenti o successivi all'arco temporale in cui si svolge la partita e che

accadono sotto il diretto controllo o percezione dell'arbitro (cfr. Comm. Disciplinare Settore Tecnico, 13.7.2018, in C.U. n. 1 del 16.7.2018).

La Procura Federale ha dato corso al deferimento traendo le mosse dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 35/2020 del 20.1.2020, con cui è stato annullato il Daspo disposto dal Questore di Pordenone, da un lato evidenziando che *“non è stata fornita alcuna prova che la ricordata sentenza del giudice amministrativo sia passata in giudicato”*, dall'altro rilevando come *“dalla stessa motivazione del giudice amministrativo (secondo cui in particolare “la natura non urbana delle parole, dei toni e/o del comportamento in genere con cui il ricorrente parrebbe avere manifestato il proprio disappunto nel corso della competizione di che trattasi in occasione delle prestazioni sportive ritenute non esaltanti dei giovani giocatori e/o l'intento denigratorio dell'operato del giudice di gara ritraibile dall'espressione asseritamente utilizzata per sottolineare la sua ritenuta provenienza geografica non rappresentando di per sé azioni violente o tali da incitare, inneggiare o indurre alla violenza, in grado di giustificare l'emissione di un Daspo”)*, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sicura sussistenza dei fatti addebitati all'incolpato, ritenuta non idonea di per sé a fondare un giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico negli impianti sportivi, senza che sia stato escluso che la stessa condotta sia antisportiva e offensiva dei valori sottostanti le norme la cui violazione è stata contestata con la CCF.

Appare allora in primo luogo privo di efficacia persuasiva il dubbio, da parte di chi la fa valere, in merito all'efficacia probatoria e probante di un provvedimento giurisdizionale per rilevato carente riscontro del suo passaggio in giudicato, accompagnato però dal concomitante e contestuale apprezzamento adesivo ai suoi contenuti, qui indicati alla stregua di prova “regina” a supporto della propria tesi (“al di là di ogni ragionevole dubbio”, “sicura sussistenza”).

Vero è che la Procura Federale, senza fermarsi alla motivazione della sentenza del T.A.R., peraltro ampiamente favorevole all'interessato, avrebbe potuto esercitare i poteri che le competono ai sensi dell'art. 129, co. 3 C.G.S. (*“Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura generale dello sport”*), chiedendo l'acquisizione della documentazione versata nel giudizio amministrativo dalla Avvocatura dello Stato e presa a riferimento dalla Questura di Pordenone per l'emanazione del Daspo.

Detta documentazione però non risulta sia stata richiesta, e in ogni caso non è stata acquisita, né versata agli atti del deferimento, e non può certo essere surrogata dalla lettura parziale della motivazione della sentenza, che rispetto ai fatti – e ai documenti esaminati dalla Questura – costituisce essa pure una fonte (pur autorevolmente) interpretativa e da interpretare, essendo state le supposte prove dirette a carico, in quanto non raccolte dalla Procura Federale, totalmente sottratte alla libera valutazione di questo Tribunale (art. 61 C.G.S.: *“Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale”*).

Sicché non resta che fare riferimento alla previsione di cui all'art. 62, co. 3 del C.G.S. (*“I procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive”*), prendendo atto del fatto che:

- a) il referto, che ancorché formato da un Dirigente arbitro (trattasi di gara della Categoria Esordienti) e non già da un Arbitro A.I.A. ai fini dell'Ordinamento Sportivo è comunque dotato dell'efficacia sancita dall'art. 61, co. 1 C.G.S. (*“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*); nel caso di specie a proposito del comportamento tenuto dai Dirigenti della Società Fontanafredda detto referto riporta crocettata la voce “Buono”, senza null'altro aggiungere in proposito;
- b) le successive dichiarazioni del Dirigente arbitro hanno fatto riferimento a quanto sarebbe stato appreso da altra persona, che a sua volta – oltre ad essere stato l'autore di un messaggio

WhatsApp a proposito del fatto, e ad averne poi notiziato la stampa con successiva ampia ed esponenziale amplificazione mediatica del presunto ocorso – aveva dichiarato non già di avere percepito le frasi “incriminate” (riferite all’origine meridionale dell’arbitro, ovvero contenenti gli epiteti indicati nell’atto di deferimento), ma di averle apprese a propria volta da altre persone, che le avrebbero direttamente sentite, ma che poi non sono state escuse in quanto non disponibili a rendere dichiarazioni al riguardo;

- c) nessuno dei soggetti le cui dichiarazioni sono state acquisite dalla Procura Federale e che sono state poi sottoposte a questo Tribunale ha dichiarato di avere sentito direttamente le frasi indicate nel deferimento, frasi pertanto non oggetto di percezione diretta da parte di alcuno dei soggetti escussi, o le cui dichiarazioni siano state inserite in atti.

Fermo il principio per cui nei procedimenti di giustizia sportiva “*il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio*” (cfr. Collegio di Garanzia del CONI, SS.UU., decisione n. 93 del 2017 del 19.12.2017), nel caso in esame obiettivamente non si raggiunge neppure il livello minimo della semplice “valutazione di probabilità” a fronte di acquisizioni istruttorie del tutto carenti e anzi – quanto a quelle acquisite e presenti nel fascicolo del deferimento – di senso neutro oppure addirittura contrario rispetto alla tesi d’Accusa.

Ne consegue, dunque, che il deferito Signor Flavio GIUST va prosciolto da ogni addebito, e nel contempo alcuna responsabilità può essere ascritta alla Società, qui evocata ai sensi dell’art. 6, co. 2 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi.
Si riserva il termine di gg 30 per la pubblicazione della decisione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS.

IL SEGRETARIO

Marcello FANIGLIULO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio BRUNO

Publicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 03/07/2020.